



Decisione 2025/01

La Corte d'Appello Federale FINP ("**CAF**"), composta da:

Avv. Alessandro Oliverio | Presidente

Avv. Cristiano Annunziata | Componente

Avv. Luca Bosco | Componente

In data 5 marzo, 2025 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

avente ad oggetto il ricorso ex Art. 18.5 R.G. presentato da Pierluigi Bonafin ("**Ricorrente**") in merito alla partecipazione con diritto di voto all'Assemblea Elettiva FINP ("**Assemblea**") di alcuni rappresentanti atleti e tecnici

Il Bonafin e la FINP possono essere qui di seguito indicati collettivamente come "**Parti**".

La Corte d'Appello Federale:

- Viste le Carte Federali;
- Visto il ricorso del Ricorrente;
- Vista l'ordinanza istruttoria,
- Lette le memorie presentate dal Ricorrente e dalla FINP;

discute il ricorso in esame in modalità ibrida il 5 marzo 2025, nel corso del quale il Ricorrente chiede di escludere dall'elenco dei rappresentanti atleti e tecnici aventi diritto al voto i Sig.ri Rametta Claudio, Tuccio Rosaria, Giannetti Nicoletta, Porciani Massimo e Neri Gregorio ("**Tesserati**") per una loro presunta irregolare posizione con riferimento ai requisiti richiesti dall'art. 18.3 R.G. per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea;

di contro, la FINP, oltre a segnalare la mancanza di legittimazione ad agire del Ricorrente, l'improcedibilità ed inammissibilità del ricorso, sottopone presunte irregolarità di acquisizione da parte del Ricorrente delle schede dei tesserati dal sistema informatico FINP, e chiede, infine, il rigetto del ricorso.

A seguito della discussione, la CAF si riunisce in camera di consiglio a seguito del quale pronuncia il dispositivo per i seguenti

MOTIVI

1. Preliminarmente, è compito di codesta CAF accertare se i Tesserati abbiano o meno i requisiti formali per partecipare con diritto di voto all'Assemblea, sulla base della normativa applicabile e delle risultanze probatorie di questo procedimento. Orbene, dal combinato disposto degli artt. 18.3 e 18.5 dello Statuto FINP e dalla circolare FINP del 10 gennaio 2025 si evince inconfutabilmente che requisito indispensabile per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea dei rappresentanti atleti e tecnici è la comunicazione da parte della rispettiva società di appartenenza dell'atleta e/o tecnico entro 30 gg dalla data di celebrazione dell'Assemblea. Si evince altresì che, indipendentemente da eventuali profili di improcedibilità, inammissibilità od interesse ad agire messi in luce dalla FINP durante il corso di questo procedimento, questi restano assorbiti dal prevalente interesse collettivo-federale che l'Assemblea vada celebrata nel rispetto delle regole, nel caso di specie che i Tesserati abbiano o meno i requisiti per esercitare il diritto di voto in Assemblea. In questo procedimento, quindi, diventa insito accertare che non vi sia una lesione di una posizione giuridica dell'elettorato attivo rispetto alla posizione dei Tesserati.
2. Pertanto, i Tesserati, al fine di poter esercitare il diritto di voto, debbono, tramite le rispettive società di appartenenza, aver inviato il modulo richiesto entro e non oltre il 12 Febbraio 2025, così come peraltro richiesto dalla Circolare FINP.
3. A seguito dell'ordinanza istruttoria è emerso il seguente quadro probatorio: tutti i Tesserati, come indicati nel ricorso, ad eccezione del Neri Gregorio, sono in regola con il tesseramento ed hanno inviato il modulo richiesto entro il termine previsto (dalla comunicazione FINP pervenuta alla CAS risulta la data del 14 febbraio 2025). Il Neri Gregorio, invece, non avendo inviato il modulo richiesto entro il termine previsto non rispetta il requisito richiesto dall'Art. 18.3 dello Statuto e pertanto non può partecipare con diritto di voto all'Assemblea.

4. Ulteriormente la CAF intende chiarire che, contrariamente a quanto argomentato dal Ricorrente, la convocazione dell'Assemblea unitamente alla tabella voti sono state ritualmente pubblicate dalla FINP entro i termini previsti dall'Art. 18.5 dello Statuto. La norma richiamata non prevede che la FINP sia tenuta alla pubblicazione dei rappresentanti atleti e tecnici, pertanto l'eccezione sollevata dal Ricorrente – oltre che essere irrilevante per non aver formulato una domanda in relazione a tale eccezione – non può essere accolta.
5. Infine, durante il corso del procedimento, la CAF nota come tra Ricorrente e FINP siano emerse posizioni discordanti in merito alla modalità di accesso da parte del Ricorrente al sistema informatico FINP, in particolare sul tipo di credenziali usate. Ma la CAF non è competente a decidere su queste posizioni discordanti, in quanto eventuali contestazioni disciplinari in primo grado vanno adite dinanzi altro organo giudicante endofederale.

PQM

La Corte Federale d'Appello definitivamente pronunciando:

Accoglie parzialmente il ricorso escludendo il Neri Gregorio dalla partecipazione con diritto di voto all'Assemblea Elettiva FINP

Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025

Depositata in Segreteria il 10 Marzo 2025